



SETTORE	SETTORE 7 - Manutenzioni e Decoro Urbano
UNITA'	U.O. Manutenzioni

ORDINANZA N. 166 DEL 28/08/2025

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 28/08/2025 ALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 29/08/2025
-----------------	--

IL SINDACO

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visti:

il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare l’art.7-bis e l’art. 54, comma 4;

il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile” e s.m.i.; lo Statuto Comunale;

Visto lo stato di allerta regionale, adottato dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) e pervenuto il giorno 28 agosto 2025 ore 12.58, per rischio idrogeologico ed idraulico reticolare minore e per temporali forti in attuazione dell’art. 16 delle disposizioni regionali in materia di allerta meteo ai fini di protezione civile di cui alla Delibera GR. n. 395/2015 nella nostra zona (B) Criticità ARANCIONE ; - per Rischio Idraulico ed Idrogeologico Reticolo Minore e temporali dalle ore 18:00 di Giovedì 28 Agosto 2025 fino alle ore 07:00 di Venerdì 29 Agosto 2025;

Riconosciuta la potenziale situazione di emergenza per le previste intense precipitazioni sul territorio comunale e considerato che sussiste l’esigenza di prevenire i danni per l’incolumità pubblica derivanti dal persistere di fenomeni pericolosi;

Considerato che sussistono le condizioni per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente in relazione al potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e all’eccezionalità e possibile gravità degli eventi;

Preso atto che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e data la massima diffusione;

Considerato che l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

Visti:

- l'articolo 6 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1 (di seguito Codice della Protezione Civile) che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile;
- l'articolo 2 del Codice della Protezione Civile che definisce le funzioni dei Comuni e, al comma 5, individua le responsabilità del Sindaco e i suoi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di "...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolinità pubblica...";
- il D.Lgs n.267/2000 artt. 50 e 54 , ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolinità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di prevedere:

- la chiusura dei parchi e giardini pubblici dalle ore 18:00 del giorno 28/08/2025 alle ore 07:00 del giorno 29/08/2025;
- la chiusura degli impianti sportivi all'aperto dalle ore 18:00 del giorno 28/08/2025 alle ore 07:00 del giorno 29/08/2025;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolinità pubblica;

Visto il parere espresso dal Responsabile del settore 7 Manutenzione e decoro urbano, Responsabile del servizio di protezione civile;

ORDINA

- la chiusura dei parchi e giardini pubblici dalle ore 18:00 del giorno 28/08/2025 alle ore 07:00 del giorno 29/08/2025;
- la chiusura degli impianti sportivi all'aperto dalle ore 18:00 del giorno 28/08/2025 alle ore 07:00 del giorno 29/08/2025;

DISPONE

a) la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune, la comunicazione agli organi di informazione, l'informazione sui social network e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;

- b) la comunicazione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
- ai Responsabili di Settore interessati;
 - alle Forze dell'Ordine e la Prefettura competente;
 - a tutti i soggetti interessati dal contenuto dell'ordinanza.

Contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, IV comma, della L. 07.08.1990 n. 241, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Giampiero Fossi

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*